

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CASTLE ROCK"**

## **ART. 1 COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE**

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'Associazione denominata "CASTLE ROCK" con sede in Castelletto di Branduzzo (PV), in via Roma numero civico 17, presso il locale Bar Mary Flowers.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3

## **ART. 2 DURATA**

L'Associazione svolgerà la propria attività a tempo indeterminato.

## **ART. 3 SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione si propone di promuovere manifestazioni musicali e culturali, con la finalità di creare eventi di aggregazione per la cittadinanza.

## **ART. 4 I SOCI**

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano gli ideali e le regole.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- a) Soci Fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea Costituente, deliberando lo Statuto dell'Associazione.
- b) Soci Sostenitori: si considerano tali i soci che si uniscono successivamente all'Associazione tramite campagna di Tesseramento.

## **ART. 5**

### **MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI SOSTENITORI**

L'ammissione a Socio Sostenitore è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni sono insindacabili.

## **ART. 6**

### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualità di Socio si perde per decesso, esclusione, decadenza, recesso, scioglimento o trasformazione (fusione, unione, incorporazione, secessione) dell'Associazione.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- c) per arretramento di danni morali o materiali all'Associazione;

La decadenza dei Soci avviene automaticamente per:

- a) indegnità;
- b) per gravi motivi di cui all'art. 24 c.c.

Il recesso dei Soci è volontario e unilaterale.

## **ART. 7**

### **RIACQUISTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Il Socio escluso o decaduto non è immediatamente rinominabile.

Il riacquisto della qualifica di Socio avviene nelle seguenti modalità:

- a) in seguito ad esclusione: per deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo almeno 90 giorni dall'esclusione;
- b) in seguito a decadenza: per riabilitazione successiva ai motivi di cui all'art. 6, dopo almeno 30 giorni dalla riabilitazione;
- c) in seguito a recesso: per ritiro della recessione e successiva delibera del Consiglio Direttivo.

## **ART. 8**

### **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i Soci hanno diritto:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) a partecipare alle iniziative dell'Associazione;
- c) a proporre al Consiglio Direttivo iniziative e proposte attinenti all'art. 3.

Tutti i Soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) a frequentare l'Associazione, collaborando con il Consiglio Direttivo, osservando le deliberazioni, allo scopo di realizzare le finalità associative;
- c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti degli organi dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano scopo, oggetto ed attività.

## **ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Vice-Presidente o i Vice-Presidenti;
- d) il Segretario;
- e) l'Assemblea dei Soci.

## **ART. 10 VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo devono essere riportate su apposito Libro dei Verbali a cura del Segretario.

Le deliberazioni devono essere sottoscritte dal Presidente e pubblicate mediante affissione in sede ovvero su apposito portale internet.

## **ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di gestione dell'Amministrazione.

Esso è formato da 5 Soci Direttivi, eletti da e fra tutti i Soci.

I membri del Consiglio Direttivo, salvo le cause di cui agli artt. 6 e 8, rimangono in carica 1 anno solare.

Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio Direttivo venga meno per gli artt. 6 e 8, il Consiglio medesimo può provvedere alla sua sostituzione, nominando uno fra i Soci.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) eleggere il Presidente dell'Associazione;

- b) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- c) deliberare sulle proposte avanzate dai Soci e darne attuazione;
- d) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- e) predisporre gli eventuali Regolamenti che di volta in volta si rendano necessari;
- f) predisporre il Bilancio d'esercizio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero in caso di sua assenza da un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la maggioranza dei Soci Direttivi e la presenza del Presidente ovvero dei Vice-Presidenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in sua assenza, dei suoi Vice-Presidenti.

Le convocazioni sono effettuate almeno 2 giorni lavorativi prima della data della riunione e devono contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

I verbali di ogni seduta del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un Socio Direttivo a più di 6 riunioni annue comporta la sua immediata decadenza dalla carica; la sua sostituzione avviene per nomina da parte del Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più Soci il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

## **ART. 12 IL PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è un Socio eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti ed egli è il rappresentate legale dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ai suoi Vice-Presidenti.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina i Vice-Presidenti e il Segretario.

Il Presidente dispone della firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione nei riguardi dei Soci, dei terzi, dell'Amministrazione Comunale e delle altre Associazioni presenti sul territorio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di comprovata urgenza, ne assume i pieni poteri, chiedendo ratifica allo stesso nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. In caso di mancata ratifica entro 30 giorni, tutte le azioni compiute per conto dell'Associazione saranno da considerarsi esclusivamente in nome della sua persona.

Il Presidente sostituisce il Socio Direttivo decaduto, recesso od escluso.  
Il Presidente dura in carica 1 anno solare, tuttavia recede dall'incarico per dimissione, ovvero sfiducia votata dai 2/3 dei Soci componenti il Consiglio Direttivo ovvero dalla maggioranza dei Soci dell'Associazione.

### **ART. 13**

#### **I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il libro giornale della contabilità sociale;
- c) il registro dell'inventario.

Tali documenti devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario.

### **ART. 14**

#### **IL VICE-PRESIDENTE**

Il Vice-Presidente è un Socio nominato dal Presidente.

A lui spettano tutti i poteri del Presidente, quando quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio, ovvero quando abbia ricevuto apposita delega dallo stesso.

Recede dall'incarico per dimissioni, ritiro della nomina da parte del Presidente, ovvero per recessione del Presidente.

### **ART. 15**

#### **IL SEGRETARIO**

Il Segretario è un Socio nominato dal Presidente. Egli dirige gli uffici di segreteria, cura il disbrigo delle questioni correnti, si attiene alle direttive impartitegli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico di che di volta in volta gli viene affidato in via fiduciaria dal Presidente ovvero che eventuali Regolamenti gli riconoscano.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e di banca, e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dall'attività sociale.

Recede dall'incarico per dimissioni, ritiro della nomina da parte del Presidente, ovvero per recessione del Presidente.

## **ART. 16 L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è l'organo legislativo e di controllo dell'Associazione. Esso è formato da tutti i Soci membri.

Si riunisce in sessione ordinaria 1 volta all'anno per eleggere o rinnovare il Consiglio Direttivo, ovvero in sessione straordinaria per promuovere proposte, interrogazioni e mozioni al Consiglio Direttivo.

## **ART. 17 GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite.

## **ART. 18 PATRIMONIO**

Il Patrimonio Sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le sue risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività ed è costituito da:

- a) beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) contributi dei propri soci, depositati sul Fondo Cassa Sociale;
- c) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi, depositati sul Fondo C.

Eventuali contributi dei Soci sono costituiti dalle quote associative e contributi straordinari.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ART. 19 ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre di ogni anno viene predisposto dal Segretario il bilancio d'esercizio, che deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Sempre in tale seduta il Consiglio Direttivo deve approvare la bozza di programmazione degli eventi e delle manifestazioni per l'anno successivo.

## **ART. 20 SCIoglimento E TRASFORMAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 27 c.c.) avviene per delibera del Consiglio Direttivo, che nomina fra il Consiglio Comunale uno o più Soci Liquidatori, stabilendone i poteri.

Lo scioglimento dell'Associazione avviene di diritto per decesso, esclusione, decadenza, ovvero recesso di tutti i Soci.

Lo trasformazione dell'Associazione (fusione, unione, incorporazione, secessione) avviene per delibera del Consiglio Direttivo, che nomina fra i Soci uno o più Soci Liquidatori, stabilendone i poteri.

## **ART. 21 RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nei Regolamenti Comunali e nelle vigenti leggi in materia.

Castelletto di Branduzzo, 9 novembre 2012  
(rev. del. in data 5 maggio 2023)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO